



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 14 luglio 2023
(OR. en)**

**11834/23
ADD 1**

**AGRILEG 140
VETER 77
DELECT 98**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 4572 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del regolamento delegato recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 4572 final ANNEX.

All.: C(2023) 4572 final ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.7.2023
C(2023) 4572 final

ANNEX

ALLEGATO

del

regolamento delegato

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti

ALLEGATO

Gli allegati II e V del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono così modificati:

1. nell'allegato II, la parte I è così modificata:
 - a) il titolo è sostituito dal seguente:

"PARTE I

SORVEGLIANZA DELL'INFLUENZA AVIARIA NEGLI ANIMALI";

b) nella sezione 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

La sorveglianza deve essere attuata in tutti gli Stati membri.";

c) il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

"Sezione 2

Finalità della sorveglianza";

d) dopo la sezione 9, è inserita la sezione 10 seguente:

"Sezione 10

Sorveglianza delle specie non elencate per l'HPAI

La sorveglianza dell'HPAI deve comprendere attività di sorveglianza sugli animali detenuti e selvatici di specie non elencate, qualora la situazione epidemiologica indichi che tali specie possono costituire un rischio per la sanità animale e la salute umana.";

2. nell'allegato V, parte IV, sezione 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, lo status di indenne da infezione da NDV senza vaccinazione concesso a uno Stato membro o a una zona può essere mantenuto in caso di conferma di focolai di infezione da NDV se:

- a) l'autorità competente ha notificato solo un numero limitato di focolai primari nel corso di un anno civile;
- b) l'autorità competente ha concluso che si è verificato solo un numero limitato di focolai secondari epidemiologicamente connessi con ciascun focolaio primario; e
- c) le misure di controllo delle malattie sono state applicate per un periodo non superiore a tre mesi per ciascun focolaio primario e per i focolai secondari correlati."